

# *Politica di protezione dei minori del CDEC*

## SOMMARIO

<b>1. Introduzione</b>	<b>2</b>
<b>1.1. Principi e valori fondamentali della protezione dell'infanzia del CDEC</b>	<b>2</b>
<b>1.2. Definizioni</b>	<b>4</b>
<b>1.3. Legislazione</b>	<b>6</b>
<b>2. Soggetti</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Scopo e responsabilità</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Valutazioni del rischio</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Progettazione di programmi sicuri per i bambini</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Formazione e istruzione</b>	<b>9</b>
<b>2.5. Procedure di reclutamento</b>	<b>10</b>
<b>3. Codice etico e di condotta</b>	<b>10</b>
<b>3.1. Come riconoscere i segni di abuso</b>	<b>11</b>
<b>3.2. Comportamenti e comportamenti adeguati</b>	<b>13</b>
<b>3.3. Procedure per la tutela dei minori nei viaggi e nelle visite</b>	<b>14</b>
<b>3.4. Informazioni sulle procedure di protezione dei dati</b>	<b>15</b>
<b>4. Strategia di attuazione</b>	<b>15</b>
<b>4.1. Rispondere al sospetto abuso</b>	<b>15</b>
<b>4.2. Procedure interne di salvaguardia</b>	<b>17</b>
<b>4.3. Responsabilità</b>	<b>18</b>
<b>ALLEGATO 1:</b>	<b>19</b>
<b>REGISTRAZIONE DELLA PREOCCUPAZIONE</b>	<b>19</b>
<b>ALLEGATO 2:</b>	<b>21</b>
<b>LINEE GUIDA PER I RAPPRESENTANTI DELLA TUTELA DEI MINORI</b>	<b>21</b>

# 1.Introduzione

La Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) condanna fermamente ogni forma di violenza contro i bambini e afferma che nessuna violenza contro i bambini è giustificabile in nessuna circostanza.

Molte attività, progetti e programmi del CDEC coinvolgono bambini in età scolare di età inferiore ai diciotto anni. Pertanto, il CDEC si impegna a fare tutto il necessario per prevenire eventuali effetti negativi sui bambini, prendendo seriamente qualsiasi segnalazione, denuncia o preoccupazione relativa ad episodi di violenza che coinvolgono i bambini e conducendo rigorose indagini sugli abusi.

Questa policy è progettata per:

A. rafforza la capacità dell'organizzazione di prevenire e rispondere con azioni concrete alle questioni relative alla protezione dei minori.

B. aumentare la consapevolezza e la conoscenza della protezione dell'infanzia tra i membri del personale, il personale associato e le comunità in cui opera il CDEC.

C. fornisce guida a tutti i membri dello staff, ai volontari, ai partner e agli associati del CDEC, nonché a tutti i bambini, le famiglie e gli assistenti che partecipano a tutte le nostre attività.

## 1.1. Principi e valori fondamentali della protezione dell'infanzia del CDEC

La Fondazione CDEC si dedica alla lotta contro ogni forma di razzismo e antisemitismo, difendendo fermamente i diritti civili. La nostra missione è profondamente radicata nella promozione e nella tutela dei diritti umani fondamentali, che si estendono ai membri più vulnerabili della nostra società: i bambini.

Nel nostro impegno per contrastare l'odio e la discriminazione, riconosciamo l'importanza fondamentale di salvaguardare i bambini da abusi, sfruttamento e abbandono.

Questo impegno si riflette nella nostra **politica globale di protezione dell'infanzia (CPP)**, progettata per garantire un ambiente sicuro e stimolante per tutti i bambini coinvolti nei nostri programmi, progetti e attività educativi.

Integrando la protezione dell'infanzia nella nostra missione più ampia, sottolineiamo che la difesa dei diritti civili inizia con la garanzia dei diritti e del benessere di ogni bambino.

La politica della Fondazione CDEC si basa su:

- a. la **Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (UNCRC)**, i suoi quattro principi fondanti: non discriminazione (art. 2), interesse superiore del bambino (art. 3), diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), partecipazione (art.12) - e sui protocolli facoltativi alla Convenzione. L'UNCRC deve essere presa in modo olistico, fornendo un quadro completo per la protezione, la fornitura e la partecipazione di tutti i bambini.

- b. I principi delle linee guida **della Commissione Europea**<sup>1</sup> e gli standard <sup>2</sup>**KCS** .
- c. L'articolo 3, paragrafo 3, del **trattato sull'Unione europea** stabilisce l'obiettivo dell'UE di promuovere la tutela dei diritti del bambino.
- d. La **Carta dei diritti fondamentali dell'UE** garantisce la tutela dei diritti dei minori da parte delle istituzioni dell'UE e dei paesi dell'UE quando attuano il diritto dell'UE. L'articolo 24 sui diritti dell'infanzia e l'articolo 31 sul divieto del lavoro minorile riguardano specificamente i diritti dei bambini.

I **principi** che regolano questa politica sono elencati di seguito:

- Ogni azione deve essere nel **migliore interesse del bambino**.
- **Tolleranza zero per gli abusi sui minori** e segnalazione obbligatoria di episodi di abusi sui minori o sospetti di abusi sui minori.
- La protezione dei bambini costituisce una responsabilità comune per la Fondazione CDEC, tutti i suoi membri, volontari, tirocinanti, partner e le comunità in cui opera.
- Tutti i bambini coinvolti nelle attività, nei progetti e nei programmi del CDEC hanno il diritto alla salute, alla sicurezza e al benessere e il loro migliore interesse deve essere considerato una priorità assoluta.
- Tutti i bambini, indipendentemente dal loro sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinione politica o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale o identità di genere hanno accesso e beneficiano dei servizi forniti su base paritaria.
- Il CDEC riconosce e sostiene il ruolo delle famiglie come caregiver primari.
- **Attuazione e responsabilità**

Questa politica di protezione dei minori è sviluppata per garantire i più elevati standard di comportamento professionale e pratica personale per garantire che non si verifichi alcun danno in qualsiasi situazione a bambini e adolescenti durante il loro coinvolgimento in attività, progetti e programmi del CDEC.

Comprende quindi misure riguardanti le procedure di reclutamento, la revisione delle strutture di gestione, la creazione di spazi affinché i bambini possano parlare, la formazione del personale e lo sviluppo di protocolli trasparenti. Gli standard inclusi sono uno strumento al servizio della promozione del benessere dei bambini nelle attività, nei progetti e nei programmi del CDEC.

La politica di protezione dell'infanzia del CDEC è supportata da linee guida chiare su come deve essere implementata da parte delle organizzazioni che partecipano e sostengono i bambini nelle attività, nei progetti e nei programmi del CDEC. Procedure speciali e liste di controllo

---

<sup>1</sup> Per ulteriori informazioni, visitare [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child\\_en](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_en) .

<sup>2</sup> Si veda anche "The Internal Child Safeguarding Standards" di KCS, disponibile su <https://www.keepingchildrensafe.global/wp-content/uploads/2023/09/KCS-CS-Standards-ENG-200218.pdf> .

fanno parte della politica di protezione dell'infanzia del CDEC, comprese procedure di segnalazione e azioni a seguito di comportamenti non conformi agli standard di protezione dell'infanzia.

- **Partecipazione dei bambini**

Il CDEC mira a creare spazi in cui i bambini si sentano capaci e disposti a parlare di abusi, liberi dagli autori di abusi, e che consentano loro di diventare attori nella propria protezione senza ulteriore discriminazione o vergogna. Il CDEC mira a responsabilizzare i bambini rendendoli consapevoli dei loro diritti e creando un ambiente sicuro in cui possano esercitare i propri diritti.

- **Ambiente aperto :**

Il CDEC crede nella creazione di un ambiente in cui le questioni relative alla protezione dell'infanzia siano discusse apertamente e siano comprese tra bambini e adulti e nella garanzia di un quadro per affrontare in modo aperto, coerente ed equo le preoccupazioni relative agli abusi sia diretti che indiretti.

## 1.2. Definizioni

1. **Bambino:** il CDEC utilizza la definizione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, secondo la quale qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni è un bambino, anche se le leggi di un Paese riconoscono un raggiungimento della maggiore età anticipato.
2. **Interesse superiore del minore:** il principio dell'interesse superiore del minore è uno dei quattro principi guida generali sui diritti dei minori (diritto alla non discriminazione, interesse superiore, diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, diritto alla partecipazione o diritto di esprimere opinioni) che vengono presi in considerazione). È strettamente correlato all'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC) e all'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. **Protezione dell'infanzia:** il termine è usato per descrivere la responsabilità, le azioni e le strategie di prevenzione che il CDEC adotta nel prendere di mira e denunciare qualsiasi abuso e/o negligenza sui minori.
4. **Personale/Personale:** il termine si riferisce a tutto il personale che opera presso CDEC.
5. **Partner :** il termine si riferisce a tutti i partner, membri del Consiglio di amministrazione (CdA), volontari, ricercatori o tirocinanti associati al CDEC.
6. **Lavorare con i bambini:** il termine si riferisce a una posizione lavorativa che prevede contatti frequenti con i bambini, sia come parte delle responsabilità del dipendente sia a causa della descrizione del lavoro che porta il dipendente a contatti frequenti con i bambini.

Secondo gli standard internazionali <sup>3</sup>, **per abuso sui minori** si intendono tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, negligenza o trattamento negligente o sfruttamento

---

<sup>3</sup> ( ) Cfr. “Definizione dell'OMS, Rapporto della consultazione sulla prevenzione degli abusi sui minori, 1999”, “Scheda informativa sulla protezione dell'infanzia, definizioni e segnali di abuso sui minori, NSPCC, 2009”, “Studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza, 2005”.

commerciale o di altro tipo, che comportino un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino. contesto di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere.

Il danno non può sempre essere facilmente classificato, poiché i bambini possono subire abusi in diversi modi. Possono subire abusi in una famiglia, in un'istituzione, in una comunità, in un contesto religioso o tramite i social media/internet. Possono essere danneggiati da uno o più adulti o da un altro bambino o bambini.

Ecco alcune **definizioni generali** di abuso che possono essere identificate:

- a) **Abuso fisico:** danno fisico effettivo o potenziale perpetrato da un'altra persona, adulto o bambino. può comportare colpire, scuotere, avvelenare, annegare e bruciare. Un danno fisico può anche essere causato quando un genitore o un tutore inventa i sintomi o induce deliberatamente la malattia in un bambino.
- b) **Abuso sessuale:** forzare o indurre un bambino a prendere parte ad attività sessuali che lui o lei non comprende appieno e a cui ha poca scelta nel dare il proprio consenso. Ciò può includere, a titolo esemplificativo, stupro, sesso orale, penetrazione o atti non penetrativi come masturbazione, baci, sfregamento e contatto. Può anche includere il coinvolgimento dei bambini nel guardare o produrre immagini sessuali, guardare attività sessuali e incoraggiare i bambini a comportarsi in modi sessualmente inappropriati.
- c) **Sfruttamento sessuale minorile:** una forma di abuso sessuale che coinvolge i minori coinvolti in qualsiasi attività sessuale in cambio di denaro, regali, cibo, alloggio, affetto, status o qualsiasi altra cosa di cui loro o la loro famiglia hanno bisogno. Di solito comporta che un bambino venga manipolato o costretto, il che può comportare il fare amicizia con i bambini, guadagnare la loro fiducia e sottoporli a droghe e alcol. La relazione violenta tra vittima e autore del reato comporta uno squilibrio di potere in cui le opzioni della vittima sono limitate. È una forma di abuso che può essere fraintesa da bambini e adulti come consensuale. Lo sfruttamento sessuale minorile si manifesta in diversi modi. Può coinvolgere un aggressore più anziano che esercita un controllo finanziario, emotivo o fisico su un giovane. Può coinvolgere coetanei che manipolano o costringono le vittime ad attività sessuali, a volte all'interno di bande e in quartieri colpiti dalle bande. Può anche coinvolgere reti opportunistiche o organizzate di autori di reati che traggono profitto finanziario dalla tratta di giovani vittime tra luoghi diversi per impegnarsi in attività sessuali con più uomini.
- d) **Negligenza e trattamento negligente:** tenendo conto del contesto, delle risorse e delle circostanze, la negligenza e il trattamento negligente si riferiscono a un persistente fallimento nel soddisfare i bisogni fisici e/o psicologici di base di un bambino, che potrebbe comportare un grave deterioramento della salute fisica, spirituale, sviluppo morale e mentale. Ciò include l'incapacità di supervisionare e proteggere adeguatamente i bambini dai pericoli e di fornire loro nutrimento, alloggio e condizioni di vita e di lavoro sicure. Può anche comportare la negligenza materna durante la gravidanza a causa dell'abuso di droghe o alcol e la negligenza e il maltrattamento di un bambino disabile.
- e) **Abuso emotivo:** maltrattamento emotivo persistente che influisce sullo sviluppo emotivo del bambino. Gli atti emotivamente abusivi includono la restrizione del movimento, la degradazione, l'umiliazione, il bullismo (incluso il cyberbullismo) e la minaccia, la paura, la discriminazione, il ridicolo o altre forme non fisiche di trattamento ostile o di rifiuto.
- f) **Bullismo :** può essere definito come un comportamento deliberatamente offensivo, solitamente ripetuto per un periodo di tempo, in cui è difficile per chi è vittima di bullismo difendersi. Può

assumere molte forme, ma i tre tipi principali sono fisici (ad esempio, colpi, calci, furto), verbali (ad esempio, commenti razzisti o omofobici, minacce, insulti) ed emotivi (ad esempio, isolare un individuo dalle attività e l'accettazione sociale del gruppo dei pari).

- g) Sfruttamento commerciale:** sfruttare un bambino nel lavoro o in altre attività a beneficio di altri e a scapito della salute fisica o mentale, dell'istruzione, dello sviluppo morale o socio-emotivo del bambino. Include, ma non è limitato a, il lavoro minorile.
- h) Pornografia infantile:** qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino impegnato in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualsiasi rappresentazione delle parti sessuali di un bambino per scopi prevalentemente sessuali. Ciò può includere fotografie, negativi, diapositive, riviste, libri, disegni, film, videocassette e dischi o file di computer. Esistono due categorie di pornografia: soft-core che non è sessualmente esplicita ma coinvolge immagini nude e seducenti di bambini e hard-core che si riferisce a immagini di bambini impegnati in attività sessuali e l'uso di bambini nella produzione di pornografia è sfruttamento sessuale. .

### 1.3. Legislazione

Questa politica è conforme ai principi e ai valori che ispirano le Carte Internazionali e le Leggi Nazionali – in particolare:

1. Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989) e Legge del 27 maggio 1991 n.176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti dell'infanzia) sua attuazione Rapporto del governo all'ONU sull'applicazione della CRC.
2. Convenzione sui diritti dell'infanzia (Italia 10° rapporto di aggiornamento della CRC sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 20 novembre 2019).
3. Carta Costituzionale della Repubblica Italiana (art. 3).
4. Convenzione dell'Unione Europea sui diritti fondamentali (2000, art.24).
5. Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (Strasburgo 25/1/1996), Ratifica Legge n. 77 del 20 marzo 2003.
6. Regolamento degli Organismi nazionali di tutela dell'infanzia: Centro Nazionale di Documentazione e Analisi della Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CNDA) (Legge 451/1997 e DPR 103/2007).
7. Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza (Legge 451/1997, modificata dalla Legge 112/2009) che vigila sull'attuazione degli accordi e delle normative internazionali in materia di diritti e sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
8. Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza (Legge 451/1997; DPR 103/2007) per il Piano Nazionale di Azioni e Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (Piano Nazionale per l'Infanzia).
9. Assemblea generale delle Nazioni Unite (2006), Rapporto delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini.

10. Comitato ONU (2013) commento generale n. 14 sul diritto dei minori a ciò che è preso in preminente considerazione il proprio interesse e n. 15 sulla legge sui minorenni affinché possano godere del più elevato standard di salute possibile.

## 2. Soggetti

### 2.1. Scopo e responsabilità

CDEC garantirà che tutto il suo staff/personale, i membri e i volontari siano informati su questa politica, agiscano seguendo tutte le sue disposizioni e non danneggino i bambini che potrebbero entrare in contatto all'interno o all'esterno del loro lavoro.

Per **un'attuazione efficace** della politica di protezione dell'infanzia, è necessario che essa sia compresa accuratamente da tutti coloro a cui si applica la politica.

Il CPP deve applicarsi a:

- a) tutto il personale, i membri del consiglio di amministrazione, i tirocinanti e i volontari del CDEC.
- b) tutti coloro che agiscono per conto del CDEC, come membri, consulenti e formatori.
- c) tutti gli adulti che accompagnano i bambini agli eventi e alle attività organizzate dal CDEC.
- d) tutti i partecipanti a eventi e incontri del CDEC che coinvolgono bambini, inclusi giornalisti, sponsor, donatori, responsabili politici, ecc.

Quando lavorano attraverso i partner, hanno la responsabilità di garantire la protezione dei bambini nei loro programmi. A qualsiasi partner esterno che collabora con noi in eventi, attività e programmi che coinvolgono i bambini verrà chiesto di fornire prova della propria politica di protezione dei bambini o di iscriversi al CDEC CPP.

Per garantire l'attuazione della Politica di Protezione dell'Infanzia (CPP), ogni dipendente, volontario o associato sarà **informato Di il CPP e ogni altra procedura** riguardante il lavoro diretto e indiretto con i minori.

Ogni dipendente, volontario o associato è obbligato a collaborare con le forze dell'ordine e le istituzioni di assistenza sociale al fine di garantire il benessere e l'interesse superiore del bambino.

I principi delineati nella presente Politica devono essere rispettati in ogni momento, sia durante l'orario di lavoro che nella vita privata, senza eccezioni.

**La policy è disponibile anche in italiano e inglese sul sito CDEC .**

## 2.2. Valutazioni del rischio

Verranno sviluppate strategie di mitigazione del rischio, che minimizzino i rischi per i bambini e saranno incorporate nei programmi e nelle attività di progettazione, erogazione e valutazione che coinvolgono e hanno un impatto sui bambini.

È importante che tutto il personale/personale, i membri e i volontari a contatto con i bambini siano consapevoli delle situazioni che possono presentare rischi.

Affinché gli standard di segnalazione e risposta di cui sopra siano rispettati, i membri e gli altri garantiranno inoltre che:

- a) Prendi sul serio qualsiasi dubbio sollevato. È particolarmente importante garantire che i minori siano consapevoli del loro diritto a essere ascoltati (ai sensi dell'articolo 12 UNCRC).
- b) Adottare misure positive per **garantire la protezione** dei bambini che sono oggetto di preoccupazioni.
- c) **Sostenere** i bambini, il personale o altri adulti che sollevano preoccupazioni o che sono oggetto di preoccupazioni.
- d) Agire in modo appropriato ed efficace nell'istigare o collaborare a qualsiasi successivo processo di indagine.
- e) Sono guidati nel processo di protezione del minore dal **principio dell'interesse superiore del minore**.
- f) Ascolta e prendi sul serio le opinioni e i desideri dei bambini.
- g) Lavorare in collaborazione con genitori/tutori e/o altri professionisti per garantire la protezione dei bambini.

## 2.3. Progettazione di programmi sicuri per i bambini

CDEC si impegna a progettare e fornire programmi, attività e progetti sicuri per i bambini, ridurre al minimo i rischi e prevenire comportamenti abusivi.

Pertanto, tutto il Personale/Personale, i soci e i volontari devono impegnarsi a:

1. nella **pianificazione dei progetti** e in tutte le fasi di conduzione delle attività di ricerca si tiene conto della dignità, della libertà, dei diritti, degli interessi, dei bisogni e del benessere psicofisico dei minori coinvolti.
2. nell'interazione con i minori essi vengono rispettati e ascoltati, soprattutto nell'espressione dei loro desideri ed emozioni.
3. per quanto possibile, devono essere visibili nel lavoro con i bambini.
4. devono garantire che **esista una cultura di apertura** per consentire di sollevare e discutere eventuali questioni o preoccupazioni; e che esista un senso di **responsabilità** tra il personale in modo che le cattive pratiche o il comportamento potenzialmente offensivo non rimangano incontrastati.

5. nelle attività svolte ai fini del progetto, **i minori sono tutelati** da possibili **pregiudizi** , **discriminazioni** , **sfruttamento** o **manipolazioni** attraverso le necessarie azioni di prevenzione.
6. sia agevolata l'emersione di casi di sospetta discriminazione, pregiudizio o danno nei confronti di un minore, causati intenzionalmente o per negligenza o imprudenza.
7. è tutelata la riservatezza del segnalante, della persona a cui è rivolta l'accusa nonché del minore (o dei minori) coinvolti.
8. la **tutela della riservatezza viene meno** di fronte all'obbligo di denunciare alle autorità competenti i casi di sospetto reato.
9. forme di **stigmatizzazione** , **discriminazione** o **ritorsione** nei confronti dei soggetti destinatari dell'accusa.
10. responsabilizzare i bambini – discutere con loro i loro diritti, cosa è accettabile e cosa inaccettabile e cosa possono fare in caso di problemi.

**Le informazioni riservate** devono essere condivise solo in **caso di necessità** . Ai membri dello staff, ai volontari, ai genitori o agli accompagnatori non è consentito dare garanzie assolute di **riservatezza** ai bambini o ad altri colleghi che desiderino dire loro qualcosa di serio. Devono inoltre impegnarsi a:

- a. Sono obbligati a **definire chiaramente le situazioni** in cui devono violare la riservatezza.
- b. Devono, tuttavia, garantire che trasmetteranno le informazioni solo al numero minimo di persone a cui è necessario informare per garantire che venga intrapresa un'azione adeguata.
- c. Devono garantire che non lo diranno a nessuno che non abbia una chiara "necessità di sapere" e che la riservatezza sarà rispettata all'interno del team designato.
- d. Se qualsiasi membro del personale/personale, membro e volontario, genitore o tutore ha qualsiasi sospetto, accusa o rivelazione che un bambino sta soffrendo o potrebbe subire un danno significativo, allora ciò deve sempre essere riferito al rappresentante per la protezione dell'infanzia competente. o Servizi Sociali.

## 2.4. Formazione e istruzione

Professionisti, professionisti e volontari che lavorano per e con i bambini nei programmi educativi del CDEC riceveranno una formazione e una guida adeguate su questa politica, i suoi valori e principi, il codice di condotta, le leggi nazionali, l'identificazione dei rischi e le procedure di segnalazione.

CDEC garantirà che tutto il personale/personale, i membri e i volontari siano ben informati e supportati dal seguente processo:

### A) *Induzione*

Nell'ambito della loro formazione generale, i nuovi membri, il personale e i volontari saranno informati del presente documento sulla politica di protezione dei minori, nonché di altre politiche come salute e sicurezza. Ciò includerà **la formazione sulle questioni relative alla protezione dei minori** .

### B) *Periodo di prova*

Lo sviluppo e l'idoneità del dipendente o del volontario saranno valutati durante i primi sei mesi dall'assunzione dell'incarico.

### **C) Supervisione e supporto**

Riunioni regolari, sia individuali che di gruppo, forniranno l'opportunità al personale/personale, ai membri e ai volontari di condividere preoccupazioni, ansie o preoccupazioni riguardo al proprio lavoro o all'ambiente. Le riunioni dovrebbero anche essere un'opportunità per identificare aree di preoccupazione e/o esigenze di formazione.

### **D) Sarà fornita una formazione specifica a tutti i Rappresentanti designati per la protezione dei minori.**

## **2.5. Procedure di reclutamento**

Tutto il personale/personale, i membri e i volontari, compresi i lavoratori temporanei o occasionali, devono essere soggetti alle **procedure di selezione e reclutamento del CDEC** come segue:

- a) Tutti i candidati devono compilare un modulo di domanda.
- b) Il responsabile del reclutamento deve verificare l'identità della persona tramite il suo certificato di nascita, passaporto o altro documento formale, preferibilmente qualcosa che rechi la sua fotografia.
- c) Il responsabile della selezione deve verificare eventuali qualifiche indicate nel modulo di domanda.
- d) Tutti i candidati idonei devono sostenere un colloquio o un incontro con il responsabile del reclutamento e un altro membro senior del personale.
- e) Eventuali lacune occupazionali o incoerenze nella storia del candidato devono essere individuate e motivate.
- f) Le referenze scritte dovranno essere raccolte prima dell'assunzione del candidato prescelto e verificate tramite telefonata.
- g) Tutti i candidati idonei devono essere soggetti a un **controllo da parte del casellario giudiziale**.
- h) Non deve essere consentito l'accesso senza supervisione ai bambini fino a quando i riferimenti non saranno stati esaminati.
- i) È necessario chiedere consiglio prima di assumere qualcuno con precedenti penali o precedenti di altri reati.
- j) I nuovi membri del personale o i volontari devono sottoporsi a un **periodo di prova supervisionato**, compreso un percorso formativo completo che deve coprire la politica di protezione dell'infanzia e le procedure.

## **3. Codice etico e di condotta**

Il Personale/Personale è obbligato:

- Rispettare le personalità individuali dei bambini che sono sostenuti e protetti dal CDEC e garantire il loro migliore interesse.

- non violare i diritti dei bambini sotto la protezione o la supervisione del CDEC.
- nell'esercizio della propria attività professionale preservare la privacy dei minori e le questioni che li riguardano.
- trattare i bambini da pari a pari e con rispetto, indipendentemente dalla loro etnia, colore della pelle, sesso, lingua, religione, origine, convinzioni, status giuridico proprio o dei membri della famiglia, e rispettare il loro background nazionale, religioso, culturale e sociale.
- rispettare la dignità umana di ogni bambino, la sua integrità fisica e il diritto del bambino a non essere trattato in modo umiliante e a non essere cresciuto violentemente. È severamente vietata qualsiasi forma/qualsiasi tipo di violenza nei confronti dei minori.
- informare immediatamente le persone pertinenti/appropriate responsabili in merito agli episodi di maltrattamenti di minori quando giungono alla loro attenzione.
- contribuire alla corretta preparazione dei bambini al loro ruolo nella società di adulti attivi e responsabili attraverso il gioco, lo sport, la partecipazione in squadre, l'assegnazione di responsabilità, ecc.
- fornire e garantire assistenza medica di alta qualità, pari opportunità e accesso a tutti i tipi di istruzione e orientamento professionale per i bambini.
- prendere in considerazione, a seconda dell'età e della maturità dei figli, il loro diritto a partecipare alle decisioni riguardanti la loro vita e le loro condizioni di vita.
- a rispettare la vita privata dei bambini e la loro libertà di espressione, a condizione che non siano violati i diritti degli altri bambini.
- incoraggiare i bambini a parlare apertamente delle questioni che li riguardano.
- fornire, per quanto possibile, misure di sostegno e rinforzo positivo per rafforzare le relazioni e la funzionalità tra ciascun bambino e la sua famiglia.

La violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra costituisce **illecito disciplinare** ed è sottoposta alla valutazione del CdA, mentre il Consiglio ha altresì la facoltà di adottare provvedimenti di richiamo (orale o scritto), richiamo all'adempimento e/o risoluzione del *rapporto di lavoro senza indennizzo dall'Organizzazione*.

### 3.1. Come riconoscere i segnali di un abuso

La sensibilizzazione è la questione chiave sia nell'individuazione che nella prevenzione degli abusi.

Esistono **potenziali segnali di allarme** a cui prestare attenzione, ma devono essere valutati con attenzione. Non si dovrebbe presumere automaticamente che si stia verificando un abuso. Allo stesso modo, tuttavia, è importante non ignorare le proprie preoccupazioni o ignorare qualsiasi segno di abuso.

Questi dovrebbero essere discussi il prima possibile con il Rappresentante per la Protezione dei Minori per aiutare a decidere la linea d'azione più appropriata.

Un membro dello staff/personale, un volontario, un genitore o un tutore può venire a conoscenza o sospettare di un abuso su un bambino:

- i) essere raccontato in via confidenziale dal singolo bambino
- ii) essere raccontato da un'altra persona per sentito dire o come testimone
- iii) osservare il comportamento sintomatico
- iv) osservare segni esteriori di abuso/lesione fisica

L'abuso può:

- a) è avvenuto molto tempo fa – anche nella prima infanzia e il bambino potrebbe ancora subirne le conseguenze.
- b) essere una forma continua di abuso che ha luogo al di fuori del CDEC (ad esempio, tipicamente a casa).
- c) essere un abuso attuale o molto recente che ha avuto luogo all'interno del CDEC.

Gli indicatori possono includere:

- **Abuso fisico** : qualsiasi lesione visibile, in particolare urti e graffi non normali simili a quelli infantili, distorsioni, lussazioni, ustioni, tagli. Bambini che trovano doloroso camminare, sedersi, muovere le mascelle o manifestare altri dolori. Essere furtivo o riservato, o mostrare aggressività insolita o comportamento ritirato. Alimentazione compulsiva o improvvisa perdita di appetito. Avere difficoltà a rimanere svegli o perdere improvvisamente la coordinazione. Dare spiegazioni confuse o contrastanti sugli infortuni. Rifiutarsi di discutere degli infortuni. Braccia e gambe tenute coperte quando fa caldo. Riluttanza a partecipare ad attività fisiche che potrebbero comportare lo spogliarsi (ad esempio sport). Tendenze autodistruttive. Essere molto passivi e compiacenti. Fuga cronica.
- **Abuso emotivo**: scarso rapporto di attaccamento tra il bambino e il genitore/tutore. Il genitore/tutore mostra un comportamento insensibile o negligente nei confronti del bambino o fa commenti negativi sul bambino. Il bambino potrebbe mostrare indicatori emotivi come bassa autostima, infelicità, paura, angoscia o ansia e mostrare indicatori comportamentali come ricerca di attenzione, opposizione, ritiro o insicurezza o risposte emotive inappropriate alle situazioni.
- **Indicazioni di abuso sessuale**: goffaggine nel camminare o nello sedersi, dolori di pancia, stanchezza, variazioni estreme di comportamento; quali ansia, aggressività o ritiro, comportamenti sessualmente provocatori o conoscenze incompatibili con l'età e la comprensione del bambino, disegni e/o lavori scritti sessualmente espliciti, divulgazione diretta – è importante riconoscere che i bambini non hanno né l'esperienza né la capacità di comprensione per poter inventare storie sulla violenza sessuale.
- **Indicazioni di negligenza**: sottopeso o obeso, aspetto sporco e trasandato; scarsa igiene personale; indumenti inadeguati/non lavati (ad esempio abiti estivi in inverno), problemi medici non trattati, abuso di droghe o alcol; fame frequente; svogliatezza; stanchezza costante; cordialità indiscriminata o scarse relazioni sociali, scarsa concentrazione, bassa autostima.

**Segnali di preoccupazione riguardo al comportamento degli adulti:**

- Una persona in presenza della quale il comportamento di un bambino cambia in modo significativo, diventando ritirato, pauroso, angosciato o agitato.
- Chiedere a un bambino di mentire o di mantenere segreti.
- Violazioni del Codice di Condotta/Protocolli di comportamento del CDEC.
- Avviare un contatto privato con un bambino, oppure tramite e-mail o telefono.

## 3.2. Condotta e comportamento adeguati

I membri dello staff/personale, i volontari, i genitori e gli assistenti devono:

- Essere consapevoli della necessità di contatto fisico di un bambino non vedente, ma assicurarsi che il contatto sia appropriato e concesso solo con il consenso del bambino – nel caso di trattenere un bambino per evitare lesioni o di confortare un bambino in difficoltà, assicurarsi che il contatto fisico sia cessato primo momento possibile.
- Evita di iniziare espressioni fisiche di emozioni come baci o abbracci, ma ricorda che un bambino non vedente potrebbe aver bisogno di esprimere fisicamente le emozioni in questi modi: se un bambino inizia tali espressioni, interrompile il prima possibile senza farlo sentire rifiutato.
- Evitare forme di gioco intrusive (ad esempio, solletico, scherzi) – se un bambino offre un contatto fisico, interromperlo il prima possibile senza far sì che il bambino si senta rifiutato.
- Non permettere ai bambini di usare incontrastati un linguaggio inappropriato.
- Assicurarsi che siano presenti almeno due adulti quando supervisionano i bambini durante le attività.
- Non trascorrere troppo tempo da solo con i bambini, lontano dagli altri: gli incontri con i singoli bambini devono avvenire nel modo più aperto possibile. Se è richiesta la privacy, la porta deve essere lasciata aperta e il resto del personale o i volontari devono essere informati dell'incontro.
- Evitare di portare singoli bambini in viaggi in macchina, per quanto brevi – laddove ciò sia inevitabile, deve avvenire con la piena consapevolezza e il consenso dei genitori/tutori e di un membro della direzione.
- Non incontrare i bambini al di fuori delle attività organizzate se non con la conoscenza e il consenso dei genitori e di un membro della direzione.
- Non fare mai cose di natura personale per un bambino che potrebbe fare da solo.
- Indirizza e documenta sempre qualsiasi cosa fatta da un bambino.

**Non sono ammessi in nessun caso** i seguenti comportamenti tra Personale/Personale, soci, volontari e bambini : comportamenti sessuali, prestare o prendere in prestito denaro o cose, dare o ricevere regali, rapporti esclusivi o segreti.

### 3.3. Procedure per la tutela dei minori durante i viaggi e le visite

I viaggi che coinvolgono bambini normalmente includono anche genitori e tutori. Tuttavia, è necessario rispettare le seguenti procedure per garantire la sicurezza dei bambini:

- A) Assicurarsi che i bambini siano consapevoli di come dovrebbero comportarsi.
- B) Ottenere il consenso scritto da parte dei genitori/tutori affinché i bambini partecipino a un'escursione, nonché una dichiarazione scritta di eventuali bisogni o requisiti specifici per il loro bambino.
- C) Assicurarsi che almeno un membro del personale o un volontario che partecipa all'escursione sia addestrato al primo soccorso e abbia accesso alle attrezzature di primo soccorso.
- D) Assicurarsi che tutti i partecipanti siano consapevoli dei propri ruoli e responsabilità e siano adeguatamente qualificati ed esperti.

Se si utilizza un **centro attività** o altri fornitori esterni:

- E) Utilizza organizzazioni rispettabili che dispongano delle licenze o degli accreditamenti richiesti (alcune attività avventurose richiedono licenze specifiche).
- F) Visitare il centro in anticipo, ove possibile.
- G) Ottenere l'accordo dei genitori/tutori e dei bambini durante il viaggio sulle attività da intraprendere.
- H) Garantire che i fornitori esterni dispongano di procedure di sicurezza adeguate (ad esempio assicurazione, manutenzione di attrezzature/trasporto, politica di salute e sicurezza, politica di protezione dei bambini, ecc.).
- I) Assicurarsi che l'alloggio sia adeguato.
- J) Tutte le attività e i viaggi pianificati devono essere adeguati al gruppo di bambini partecipanti.

Sono già in atto misure di sicurezza per le visite al CDEC. Tuttavia, particolare attenzione deve essere posta nel garantire la sicurezza dei minori, soprattutto se sono previste visite aggiuntive presso centri o fornitori esterni:

- A. Qualsiasi visita ad un centro o luogo in cui vengono implementati progetti o programmi specifici, da parte di soggetti esterni al personale del CDEC, deve essere pianificata e organizzata in anticipo dal visitatore in collaborazione con il personale del CDEC.
- B. Se un visitatore entra in un centro senza la dovuta autorizzazione da parte del personale, il CDEC o il suo partner possono decidere di negare l'accesso.
- C. Ogni visitatore deve essere identificato prima di entrare in un centro.

- D. È severamente vietato invitare i bambini ad abbandonare il centro, anche per un breve periodo, né ai visitatori donare denaro ai bambini o alle loro famiglie.
- E. Durante la visita, il soggiornante e il bambino non possono scambiarsi indirizzi o informazioni personali.
- F. Particolare attenzione deve essere prestata ai visitatori che continuano a visitare frequentemente i bambini, nonché ad eventuali comportamenti ambigui. Si veda in dettaglio il paragrafo “ 3.1. *Come riconoscere i segni di abuso .*”

### 3.4. Informazioni sulle procedure di protezione dei dati

Questa sezione fornisce linee guida sull'uso delle informazioni dei bambini a fini di comunicazione per garantire la protezione dei dati e proteggere i bambini stessi. Talvolta gli autori di abusi hanno preso di mira i bambini di cui hanno visto le foto nei media e nel materiale di comunicazione.

Pertanto è severamente vietato scattare foto o riprendere video di minorenni durante le attività. Questa restrizione è stata stabilita per garantire la privacy e la sicurezza dei bambini, nonché per tutelare i loro diritti.

Qualsiasi violazione di questa regola comporterà un'azione disciplinare e potenziali conseguenze legali.

#### Principi generali :

- a. **La dignità del bambino deve essere preservata in ogni momento** . Le lingue non devono degradare, vittimizzare o vergognare il bambino.
- b. **Qualsiasi informazione che potrebbe essere utilizzata per identificare un bambino o metterlo in pericolo non verrà utilizzata** .

Utilizza solo i nomi dei bambini: fai attenzione a non rivelare dettagli sul luogo in cui vivono, sulla loro scuola e altre informazioni che potrebbero ricondurre al loro luogo di residenza. Le immagini registrate devono concentrarsi solo sull'attività e sui materiali.

**Il consenso informato** deve essere sempre richiesto prima di **richiedere informazioni personali sulla vita dei bambini** che potrebbero essere utilizzate nei materiali del CDEC.

Di seguito l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in lingua inglese presente sul Sito della Fondazione CDEC disponibile all'indirizzo <https://www.cdec.it/privacy-policy-2/>.

Le informazioni sono disponibili anche in italiano.

## 4. Strategia di attuazione

### 4.1. Rispondere a sospetti abusi

Tutti i casi di presunto o sospetto abuso devono essere immediatamente segnalati al Rappresentante designato per la Protezione dei Minori o, in sua assenza, al Direttore.

CDEC ha nominato Patrizia Baldi responsabile della tutela dell'infanzia. Vedere l'*Appendice 2* per la formazione specifica richiesta.

Tieni presente che:

- A. Nessun membro del personale/personale, membri e volontari, genitori o assistenti deve indagare personalmente sulle denunce di abusi fisici o sessuali.
- B. Le presunte vittime, gli autori del reato, coloro che denunciano abusi e altre persone coinvolte non devono essere intervistate oltre il punto in cui è chiaro che esiste un'accusa.
- C. Se necessario, è necessario richiedere immediatamente **assistenza medica per il bambino**.

Qualsiasi individuo a cui viene presentata un'accusa di abuso su minori deve quindi:

**Passo 1:** Limitare qualsiasi domanda al minimo necessario per cercare solo chiarimenti, evitando rigorosamente di “guidare” il bambino dando suggerimenti o ponendo domande che introducono le proprie idee su ciò che potrebbe essere successo.

**Fase 2:** Dopo che il minore ha rivelato che è accaduto qualcosa di abusivo a lui/lei o a qualcun altro, raccogliere solo le informazioni necessarie (vedere *Appendice 1*) per garantire che vi sia un ragionevole dubbio e poter riferire al Rappresentante per la protezione del minore. Smettere di fare altre domande non appena il bambino ha rivelato che crede che sia successo qualcosa di offensivo a lui/lei o a qualcun altro.

**Fase 3:** Comunicare al bambino che il relativo Rappresentante designato o l'Autorità verrà ora informata del problema.

**Fase 4:** A seconda dell'età del bambino, chiedere al bambino quali misure vorrebbe intraprendere per proteggerlo ora che è stata fatta un'accusa e assicurargli che il CDEC cercherà di seguire tali desideri.

**Passaggio 5:** segnalare immediatamente le informazioni al rappresentante designato per la protezione dei minori per quell'area (o alle Risorse Umane o al Direttore della Sede Centrale). Se l'accusa o il sospetto riguarda la persona designata, la segnalazione dovrà essere effettuata alla Sede Centrale. Se il volontario o il membro del personale preferisce parlare con qualcuno diverso dalle persone designate all'interno del CDEC, deve contattare direttamente i servizi sociali.

**Passaggio 6:** completare un modulo di registrazione del problema e trasmetterlo al rappresentante designato per la protezione dei minori o all'autorità competente, se necessario. Le registrazioni dei dubbi devono essere archiviate in modo confidenziale, in un luogo sicuro a cui può accedere solo un rappresentante designato per la protezione dei minori.

**Passo 7:** Se la segnalazione è stata fatta a un membro dello staff o a un volontario, informare i genitori/tutori del bambino a meno che non vi sia il sospetto del loro coinvolgimento.

Inoltre, qualsiasi membro del personale/personale, membro e volontario, genitore o assistente che viene informato indirettamente di qualsiasi incidente o testimone o sospetta qualsiasi forma di abuso sui minori deve segnalare immediatamente le informazioni, come dettagliato nella Fase 5.

**Contatti del punto focale :**

Patrizia Baldi, Dirigente Fondazione CDEC Educazione e Rappresentante Tutela dell'Infanzia

(E-mail: [edu@cdec.it](mailto:edu@cdec.it); tel. 02 316338)

Gadi Luzzatto Voghera, Direttore della Fondazione CDEC

(Email: [amministrazione@cdec.it](mailto:amministrazione@cdec.it); tel. 02316338)

**I contatti esterni appropriati sono :**

- I rispettivi enti locali e commissariati di polizia.
- Numeri di emergenza in Italia:
  - Ambulanza (Pronto Soccorso Sanitario): 118
  - Carabinieri (Polizia): 112
  - Polizia (Polizia): 113
  - Vigili del Fuoco (Vigili del Fuoco): 115
- I rispettivi uffici locali dei servizi sociali.

## **4.2. Procedure interne di salvaguardia**

I bambini devono capire che le loro preoccupazioni saranno ascoltate e prese sul serio.

È inoltre essenziale che genitori e tutori siano consapevoli e comprendano le procedure che il CDEC ha messo in atto per mantenere il benessere dei bambini che utilizzano i suoi servizi.

La direzione del CDEC è responsabile di garantire che **le informazioni rilevanti siano disponibili** e scambiate tra tutti i soggetti coinvolti nel funzionamento del CDEC e nelle sue attività. Il materiale sarà disponibile sia online che in formato cartaceo sotto forma di volantini e formato a misura di bambino.

**La direzione e il personale/personale sono responsabili di :**

- a) Garantire che i bambini abbiano informazioni su come e con chi possono condividere le loro preoccupazioni, lamentele e ansie. Queste informazioni devono essere condivise in modo adeguato all'età del bambino/ragazzo. Pertanto, un formato del CPP a misura di bambino sarà preparato e disponibile anche in italiano, che includerà le procedure locali e i contatti dei punti focali.
- b) Garantire che tutte le informazioni siano disponibili in più formati per i non vedenti e gli ipovedenti.
- c) Garantire che genitori e tutori siano consapevoli della natura delle relazioni con gli adulti con cui i loro figli stringono amicizie.
- d) Pubblicizzare informazioni a genitori e tutori sulle attività del CDEC, sulla sua politica e procedure di protezione dei minori e sul nome della persona o delle persone da contattare in caso di dubbi o reclami.
- e) Garantire che **tutto il personale e i volontari dispongano delle informazioni necessarie per affrontare le emergenze** e le questioni relative alla protezione dei minori.

- f) Seguendo attentamente le **procedure di reclutamento** e selezione del personale e dei volontari.
- g) Quando viene individuato un posto vacante, deve essere redatta una descrizione del lavoro o un brief di attività/progetto che dovrebbe identificare le competenze richieste per quel posto. Il posto vacante dovrà essere pubblicizzato il più ampiamente possibile attraverso i mezzi più adeguati.
- h) Pubblicizzare tutte le informazioni relative al CPP sul sito – sia in italiano che in inglese.

### 4.3. Responsabilità

Lo scopo del monitoraggio e della valutazione di questa politica è quello di imparare dalle esperienze pratiche, che contribuiranno a informare la revisione del CPP.

Il monitoraggio e la valutazione verranno effettuati verificando se gli standard del CPP sono implementati e se le misure di salvaguardia funzionano.

Ciò verrà fatto esaminando tutto lo staff/personale, i membri e i volontari su come vengono soddisfatti gli standard del CPP, quanto sono efficaci e quali miglioramenti sono necessari. Sulla base dei risultati dell'autovalutazione viene poi predisposto uno specifico **piano di miglioramento** .

Inoltre, dopo che si sono verificati gli incidenti avrà luogo un monitoraggio reattivo, che contribuirà a un processo di apprendimento per il CDEC e, se necessario, per questa politica.

**Ogni tre anni a gennaio verrà condotta una revisione interna della Politica di Protezione dell'Infanzia** , i cui risultati saranno approvati dal CdA.

## ALLEGATO 1 :

### REGISTRAZIONE DI PREOCCUPAZIONE

*Tutti i documenti preoccupanti devono essere archiviati in un luogo sicuro e accessibili solo al Rappresentante per la protezione dei minori.*

Nome del bambino:

Età:

Indirizzo del bambino:

Nome del genitore/tutore:

Numero di telefono:

La persona che effettua la segnalazione esprime le proprie preoccupazioni o trasmette quelle di qualcun altro?

Cosa si dice sia successo o cosa sia stato visto?

Quando e dove è successo?

Si è parlato con il bambino? Se sì, cosa è stato detto?

Chi altro, se qualcuno, è stato coinvolto e come?

Cosa hanno detto i soggetti coinvolti?

C'erano segni evidenti, ad esempio lividi, sanguinamento, cambiamento di comportamento?

Qualcuno è stato accusato di essere l'aggressore?

I genitori del bambino sono stati contattati?

Chi altro ne è stato informato e quando?

Per il completamento da parte del Rappresentante per la Protezione dei Minori:

Incidente/incidente indagato:

SÌ \_\_\_\_

NO \_\_\_\_

Rapporti di indagine scritti necessari:

SÌ \_\_\_\_

NO \_\_\_\_

Per determinare la causa dell'incidente o dell'infortunio, potrebbe essere opportuno intervistare le parti coinvolte. I dettagli dei testimoni, le dichiarazioni, ecc. possono essere aggiunti qui:

Firmato..... Data.....

NOME.....

## ALLEGATO 2:

### LINEE GUIDA PER I RAPPRESENTANTI DELLA TUTELA DEI MINORI

Le responsabilità del **Rappresentante designato per la protezione dei minori** sono:

1. Garantire che le politiche e le procedure di protezione dei minori del CDEC siano seguite.
2. Intraprendere la formazione nel riconoscimento e nelle indagini sugli abusi sui minori.
3. Sviluppare la conoscenza delle procedure coinvolte nella segnalazione degli abusi.
4. Rendere queste conoscenze disponibili a tutto il personale, ai volontari, ai genitori, agli assistenti e ai bambini, a seconda dei casi.
5. Gestire il processo di segnalazione di casi o casi sospetti di abuso ai Servizi Sociali attraverso:

IL. Garantire che tutto il personale, i volontari, i genitori, gli assistenti e i bambini sappiano chi è il Rappresentante designato per la protezione dei bambini (CP) .

ii. Garantire che tutto il personale, i volontari, i genitori, gli assistenti e i bambini sappiano che le preoccupazioni relative ad abusi o possibili abusi devono essere portate al Rappresentante CP designato o, in sua assenza, al membro più anziano del personale.

iii. Decidere, dopo aver discusso con le parti interessate, se il caso debba essere rinviato o meno, o se debbano essere richiesti ulteriori chiarimenti ai genitori/tutori in qualsiasi momento.

iv. Garantire che le decisioni e i fatti siano registrati utilizzando un Record of Concern.

v. Segnalazione del caso ai Servizi Sociali, confermando la segnalazione per iscritto in plico riservato.

6. Garantire che tutto il personale e i volontari seguano una formazione di base sulla consapevolezza della protezione dell'infanzia, ove appropriato.
7. Essere un punto di contatto per le agenzie esterne che necessitano di contattare il CDEC su questioni relative alla protezione dei minori.
8. Per garantire che i documenti scritti siano archiviati in modo sicuro con accesso disponibile solo alle persone designate.
9. Per garantire che le procedure di reclutamento del CDEC siano seguite e che venga ottenuta una "dichiarazione di fedina penale pulita" per tutto il nuovo personale.
10. Identificare la necessità di supporto che qualsiasi dipendente o volontario può avere quando coinvolto in un caso di abuso e consultare le parti necessarie per stabilire come questo supporto possa essere offerto.

Gadi Luzzatto Voghera  
Direttore  
FONDAZIONE CDEC  
Milano, 10/08/2024